Eccellenza
Funeraria
Italiana

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

12ª COMMISSIONE PERMAENTE IGIENE E SANITA'

AUDIZIONE AFFERENTE LA PROPOSTA DI LEGGE AS 1611 "DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' FUNERARIE"

Roma, 3 febbraio 2016

Via Savoia 78 | scala A | interno 3 | box n. 93 | 00198 Roma
t. 06 85 23 74 17 | f. 06 23 31 55 53
info@eccellenzafuneraria.it
www.eccellenzafuneraria.it

Eccellenza
Funeraria
Italiana

L'Associazione Case Funerarie – Funeral Home: Eccellenza Funeraria Italiana (di seguito, per brevità, EFI – Eccellenza Funeraria Italiana) è stata costituita a Bologna, il 22 febbraio 2012, con l'obiettivo di riunire e di valorizzare le Imprese Funebri che, anche a mezzo delle Case Funerarie, rispondono a standard qualitativi eccellenti in termini di servizi erogati e di prodotti utilizzati.

Le Case Funerarie e le strutture per il commiato rappresentano valori culturali, sociali e professionali che costituiscono il futuro della funeraria: piccole o grandi che siano, permettono di meglio poter assistere sotto il profilo pratico e psicologico le famiglie colpite da un lutto che, con la dignità di un servizio che solo in tali luoghi può essere fornito, trovano un conforto e un aiuto fondamentali in tali tristemente difficili situazioni.

Innovazione, modernizzazione, qualità e riforme sono le fondamenta sulle quali si basa l'attività dell'Associazione che intende perseguire, nell'immediato, la moralizzazione del settore, il rigore etico, la trasparenza, la correttezza nell'acquisizione dei servizi, un equo rapporto qualità/prezzo, la lotta al lavoro nero e alla fatturazione sommersa.

Da maggio 2015, attraverso una modifica al proprio Statuto, l'Associazione ha esteso la propria capacità aggregativa anche a quelle Imprese Funebri che, pur non possedendo ancora una propria Casa Funeraria, condividono i principi della Associazione e operano nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti e di tutti i requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività funebre.

A seguito di tale determinazione EFI – Eccellenza Funeraria Italiana ha ricevuto numerose richieste di adesione provenienti da Imprenditori operanti nelle diverse zone del Paese. Il numero di Associati è quindi in costante crescita.

Via Savoia 78 | scala A | interno 3 | box n. 93 | 00198 Roma
t. 06 85 23 74 17 | f. 06 23 31 55 53
info@eccellenzafuneraria.it
www.eccellenzafuneraria.it

Eccellenza
Funeraria
Italiana

Pur essendo in ordine cronologico l'ultima Associazione di categoria ad essere stata costituita, EFI – Eccellenza Funeraria Italiana rappresenta oggi Imprese Funebri che garantiscono occupazione per oltre 500 famiglie e investimenti per più di 100 milioni di Euro.

Una apposita categoria di Soci è stata istituita anche per tutelare gli interessi del sistema produttivo italiano, eccellenza del nostro Paese riconosciuta in tutto il mondo, che in questo fondamentale momento di rinnovamento normativo manca ancora di un organismo rappresentativo delle singole filiere.

Recependo le diverse necessità e le diverse doglianze provenienti da numerosi imprenditori, nonché le continue segnalazioni dei dolenti (che, come noto, spesso si rivolgono a sedicenti agenti operanti sul mercato che non rispettano i presidi di legge), letto il testo del Disegno di Legge EFI – Eccellenza Funeraria Italiana ne condivide i contenuti ritenendolo non solo innovativo, ma tutelante.

Difatti è da anni che il comparto funerario e cimiteriale italiano attende una riforma sostanziale che risponda alle mutate, e più evolute, esigenze della collettività e alle necessità delle Imprese Funebri serie e qualificate che, ritenendolo un fondamentale servizio sociale, credono nel proprio lavoro e investono in esso ingenti risorse umane ed economiche.

Attualmente il mercato registra, sull'intero territorio nazionale, forme di concorrenza sleale messe in atto da operatori che, approfittando anche della pressoché totale assenza di controlli (nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività e nell'ambito dello svolgimento del servizio), violano sistematicamente le norme a tutela del lavoro, della salute e dell'impresa applicando prezzi ben lontani dai minimi ipotizzati dagli Studi di Settore (Euro 2.500,00 per il solo servizio funebre) e non remunerativi per tutti gli Imprenditori che, diversamente, operano nel rispetto delle leggi vigenti.

Via Savoia 78 | scala A | interno 3 | box n. 93 | 00198 Roma
t. 06 85 23 74 17 | f. 06 23 31 55 53
info@eccellenzafuneraria.it
www.eccellenzafuneraria.it

Eccellenza
Funeraria
Italiana

Ed è noto, purtroppo, come non siano infrequenti notizie di stampa da cui emergono commistioni con o infiltrazioni di soggetti malavitosi che vedono nell'attività funebre, come attualmente strutturata, la possibilità di facili guadagni o di riciclaggio di denaro di provenienza illecita.

Su tali essenziali aspetti EFI – Eccellenza Funeraria Italiana, avendo altresì preso visione delle relazioni dimesse nell'ambito delle audizioni presso codesta Commissione da parte delle altre Federazioni di settore le quali nulla di nuovo hanno effettivamente proposto, non può che evidenziare come, finalmente, il Legislatore risponda alla necessità di presidiare la delicata fase del commiato diversificando le singole categorie imprenditoriali interessate.

Invero, difatti, il Disegno di Legge risponde appieno ai principi identificati dall'Associazione che considera essenziali i seguenti punti:

- la definizione dell'attività funebre e dei requisiti necessari per esercitarla sotto i profili di moralità, di competenza, di professionalità, di dotazioni strutturali, di risorse umane e di mezzi;
- la definizione di Imprese Funebri strutturate, Agenzie Funebri e Centri Servizi per una trasparente e corretta identificazione da parte dei cittadini del soggetto cui rivolgersi per l'organizzazione del funerale e da parte delle Istituzioni per le necessarie verifiche di legge;
- la moralizzazione del comparto per contrastare efficacemente l'irregolare e illecito procacciamento dei funerali;
- una politica fiscale atta a incentivare il cittadino a farsi rilasciare regolare fattura (per il servizio funebre e per le opere cimiteriali e lapidee) utile a combattere in maniera efficace l'evasione e il lavoro sommerso;
- l'attuazione di controlli puntuali e rigorosi sul totale rispetto di tutte le normative e delle regole fiscali e previdenziali per limitare quanti operano sul mercato in maniera irregolare e talvolta illegale;

Via Savoia 78 | scala A | interno 3 | box n. 93 | 00198 Roma
t. 06 85 23 74 17 | f. 06 23 31 55 53
info@eccellenzafuneraria.it
www.eccellenzafuneraria.it

- la prefigurazione di Case Funerarie e di Strutture per il Commiato quali spazi adeguati e dignitosi per l'accoglienza dei defunti e per l'esercizio di pratiche cerimoniali;
- una ottimale pianificazione dei crematori sull'intero territorio nazionale affidandone la gestione anche a soggetti privati;
- il superamento dell'attuale quadro legislativo (obsoleto perché risalente a più di 25 anni fa), oggi frammentato in norme statali, regionali, comunali e talvolta anche internazionali, tramite l'emanazione di una regolamentazione nazionale di dettaglio. Troppo frequenti sono le difficoltà, di chi opera e di chi dovrebbe controllare, a muoversi nella miriade di norme, di decreti attuativi e di regolamenti la cui complessità porta addirittura ad una compressione del libero mercato laddove l'imprenditore, non conoscendo le discipline locali, è costretto a radicarsi su un solo territorio senza, al fine di evitare contestazioni di sorta, potersi espandere.

Ebbene, il Disegno di Legge in discussione si pone nell'ottica della migliore tutela possibile dei principi sopra descritti.

Nel merito, rispetto al testo presentato, si suggeriscono i seguenti emendamenti:

- **Articolo 2, comma 2, lettera g), numero 1)**

testo attuale: "*per «casa funeraria» si intende una struttura collocata fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o accreditate o dai cimiteri e deputate alla custodia, anche a fine del compimento del periodo osservazione, ed alla esposizione delle salme e dei feretri, anche a cassa aperta, per lo svolgimento delle cerimonie funebri*".
modifica proposta: "*per «Casa Funeraria» si intende una struttura gestita dall'impresa funebre, collocata fuori dalle strutture sanitarie pubbliche o accreditate o dai cimiteri e deputata alla custodia, anche a fine del compimento del periodo osservazione, alla esposizione delle salme e dei feretri, anche a cassa aperta, per lo svolgimento delle cerimonie funebri e a deposito in attesa delle procedure di cremazione o della sepoltura*".

Eccellenza
Funeraria
Italiana

- **Articolo 4, comma 6**

testo attuale: *"L'impresa funebre che intende svolgere anche attività di Centro di servizio funebre deve prevederlo nel proprio oggetto sociale"*.
modifica proposta: *"L'impresa funebre che intende svolgere anche attività di Centro di servizio funebre deve prevederlo nel proprio oggetto sociale, con l'obbligo di mantenere i requisiti previsti per entrambi i soggetti"*.

- **Articolo 4, comma 10**

testo attuale: *"Non sono ammessi agenti plurimandatari e i contratti di agenzia funebre con Centri di Servizio Funebre"*.
modifica proposta: *"Non sono ammessi agenti plurimandatari e i contratti di agenzia funebre con Centri di Servizio Funebre e con Impresa Funebre che svolgesse anche attività di Centro di Servizio Funebre"*.

- **Articolo 7, comma 1**

testo attuale: *"Il trasporto di salma può avvenire, se richiesto dai familiari o dai conviventi, dal luogo di decesso all'abitazione di residenza o domicilio, al deposito di osservazione, alla Casa Funeraria, alla sala del commiato o alla struttura di accoglienza del cimitero qualora, preventivamente alla partenza, il medico dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso certifichi che esso può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato. Tale medico dispone le prescrizioni sanitarie del caso, sia per le modalità e i mezzi del trasferimento, sia in relazione al luogo di destinazione"*.
modifica proposta: *"Il trasporto di salma può avvenire, se richiesto dai familiari o dai conviventi, dal luogo di decesso all'abitazione di residenza o domicilio, al deposito di osservazione del servizio mortuario sanitario, alla Casa Funeraria, all'obitorio e alla struttura di accoglienza del cimitero qualora, preventivamente alla partenza, il medico dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso certifichi che esso può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato. Tale medico dispone le prescrizioni*

Via Savoia 78 | scala A | interno 3 | box n. 93 | 00198 Roma
t. 06 85 23 74 17 | f. 06 23 31 55 53
info@eccellenzafuneraria.it
www.eccellenzafuneraria.it

sanitarie del caso, sia per le modalità e i mezzi del trasferimento, sia in relazione al luogo di destinazione".

- **Articolo 7, comma 2**

testo attuale: "*Fatti salvi i casi di interesse giudiziario, qualora il decesso avvenga in abitazioni ritenute inadatte dal medico dell'ASL intervenuto e in difetto di scelta da parte di familiari o conviventi, la salma per disposizione del medico predetto è trasportata per l'osservazione presso il più vicino deposito di osservazione o servizio mortuario delle strutture all'uopo accreditate da soggetti svolgenti il servizio di trasporto funebre istituzionale*".

modifica proposta: "*Fatti salvi i casi di interesse giudiziario, qualora il decesso avvenga in abitazioni ritenute inadatte dal medico dell'ASL intervenuto e in difetto di scelta da parte di familiari o conviventi, la salma per disposizione del medico predetto è trasportata per l'osservazione presso il più vicino locale di osservazione o al deposito del servizio mortuario delle strutture all'uopo accreditate da soggetti svolgenti il servizio di trasporto funebre istituzionale*".

- **Articolo 7, comma 3**

testo attuale: "*La certificazione o, se del caso, la disposizione medica di cui al comma 2 è titolo valido per il trasporto della salma. Per i trasporti di salma il trasferimento deve avvenire, in modo da non impedire eventuali manifestazioni di vita, dal luogo di decesso ai locali di osservazione quali la Casa Funeraria, il servizio mortuario sanitario, il deposito di osservazione comunale, l'obitorio, purché il suo completamento avvenga entro 24 dalla constatazione del decesso e ciò indipendentemente dalla circostanza che sia o meno intervenuto l'accertamento di morte nel rispetto delle norme igienico sanitarie*".

modifica proposta: "*La certificazione o, se del caso, la disposizione medica di cui al comma 2 è titolo valido per il trasporto della salma. Per i trasporti di salma il trasferimento deve avvenire, in modo da non impedire eventuali manifestazioni di vita, dal luogo di decesso ai locali di osservazione quali la Casa Funeraria, il locale di osservazione del servizio mortuario sanitario, l'obitorio, purché il suo completamento avvenga entro 24 ore dalla constatazione del decesso e ciò indipendentemente dalla circostanza che sia o meno*

intervenuto l'accertamento di morte nel rispetto delle norme igienico sanitarie. Detto termine è derogato nei casi di prelievo di organi o di riscontro diagnostico disposto dall'Autorità Giudiziaria o dal medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso purché il completamento del trasferimento di salma avvenga entro 24 ore dalla certificazione attestante il termine delle operazioni di prelievo di organi o di riscontro diagnostico oppure dal rilascio da parte dell'Autorità Giudiziaria del nulla osta al seppellimento o alla cremazione. Ciò al fine di consentire anche in questo caso - in mancanza di pericoli per la salute pubblica inerenti la conservazione del cadavere – lo svolgimento delle onoranze funebri con l'esposizione del defunto, a tutela e rispetto dei diritti dei congiunti".

- **Articolo 8, comma 1**

testo attuale: "*La realizzazione e l'esercizio di una casa funeraria, e di una sala del commiato, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera g), numeri 1) e 2), sono autorizzate dal comune territorialmente competente*".
modifica proposta: "*La realizzazione e l'esercizio di una Casa Funeraria gestita dall'Impresa Funebre, da intendersi quale struttura utilizzata anche per la custodia o l'esposizione delle salme a fini di osservazione e rituali o come deposito in attesa delle procedure di cremazione o di sepoltura, e di una sala del commiato, da intendersi quale struttura utilizzata a feretro chiuso per fini rituali, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera g), numeri 1) e 2), sono autorizzati dal comune territorialmente competente*".

- **Articolo 8, comma 5**

testo attuale: "*Le case funerarie non possono essere collocate all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e cura, socio sanitarie e socio assistenziali e nei cimiteri. Le case funerarie non possono essere convenzionate con strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento dei servizi mortuari. I servizi mortuari sanitari e gli altri servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 2), si configurano come servizi della struttura sanitaria; in tal caso questi possono essere gestiti unicamente in forma diretta o affidati, previa gara ad evidenza pubblica, a terzi che a nessun titolo possano essere collegati ad impresa funebre, agente funebre, centro di servizi funebri. Le sale del commiato, pubbliche o*

private, sono strutture ove, a richiesta dei familiari del defunto, è possibile ricevere e tenere in custodia per brevi periodi ed esporre il feretro chiuso per la celebrazione di riti di commemorazione del defunto e di dignitoso commiato. Possono essere ubicate nei cimiteri o in locali attigui ai crematori ivi collocati o in locali di imprese esercenti l'attività funebre non attrezzate per l'osservazione della salma secondo il citato atto di indirizzo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997. Le sale del commiato ubicate nei cimiteri o in locali attigui ai crematori ivi col-locati, non possono essere istituite e gestite da imprese di pompe funebri, centri di servizio funebre e agenzie funebri come definiti dalla presente legge, rientrano tra i servizi istituzionali fruibili a richiesta da qualunque cittadino o esercente l'attività funebre in condizioni di pari dignità. Le sale del commiato, realizzate disgiuntamente dalle case funerarie, devono unicamente dotarsi di sistemi anti-intrusione, laddove sia previsto che i feretri sostino più di tre ore".

modifica proposta: "*Le Case Funerarie, gestite dalle Imprese Funebri, non possono essere collocate all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e cura, socio sanitarie e socio assistenziali e nei cimiteri. Le Case Funerarie non possono essere convenzionate con strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento dei servizi mortuari. I servizi mortuari sanitari e gli altri servizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 2), si configurano come servizi della struttura sanitaria; in tal caso questi possono essere gestiti unicamente in forma diretta o affidati, previa gara ad evidenza pubblica, a terzi che a nessun titolo possano essere collegati ad impresa funebre, agente funebre, centro di servizi funebri. Le sale del commiato, pubbliche o private, sono strutture ove, a richiesta dei familiari del defunto, è possibile ricevere e tenere in custodia per brevi periodi ed esporre il feretro chiuso per la celebrazione di riti di commemorazione del defunto e di dignitoso commiato. Possono essere ubicate nei cimiteri o in locali attigui ai crematori ivi collocati o in locali di imprese esercenti l'attività funebre non attrezzate per l'osservazione della salma secondo il citato atto di indirizzo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997. Le sale del commiato ubicate nei cimiteri o in locali attigui ai crematori ivi col-locati, non possono essere istituite e gestite da imprese di pompe funebri, centri di servizio funebre e agenzie funebri come definiti dalla presente legge, rientrano tra i servizi istituzionali fruibili a richiesta da qualunque cittadino o esercente l'attività funebre in condizioni di pari dignità.*

Via Savoia 78 | scala A | interno 3 | box n. 93 | 00198 Roma
t. 06 85 23 74 17 | f. 06 23 31 55 53
info@eccellenzafuneraria.it
www.eccellenzafuneraria.it

Le sale del commiato, realizzate disgiuntamente dalle case funerarie, devono unicamente dotarsi di sistemi anti-intrusione, laddove sia previsto che i feretri sostino più di tre ore".

- **Articolo 8, comma 6**

testo attuale: "*Fatta salva la localizzazione delle Case Funerarie o comunque di strutture di accoglienza di defunti esistenti nei cimiteri o nelle loro adiacenze alla data di entrata in vigore della presente legge, non è consentito realizzare case funerarie dentro i cimiteri. Laddove ne sia prevista la realizzazione nelle vicinanze di un cimitero, esse devono essere compatibili con le norme in vigore per quanto concerne le zone di rispetto cimiteriale*".
modifica proposta: "*Fatta salva la localizzazione delle Case Funerarie o comunque di strutture di accoglienza di salme esistenti nei cimiteri o nelle loro adiacenze, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è consentito realizzare Case Funerarie e strutture di accoglienza di salme dentro i cimiteri e nelle zone di rispetto cimiteriale. Laddove ne sia prevista la realizzazione nelle vicinanze di un cimitero, esse devono rispettare le norme in vigore per quanto concerne le zone di rispetto cimiteriale*".

- **Articolo 21, comma 1**

testo attuale: "*All' articolo 15, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per oneri, le parole: «spese funebri» sono sostituite dalle seguenti: «spese funebri, opere edili e lapidee cimiteriali e relativa accessoristica funebre» e le parole: «a 3 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «a 50 per cento degli importi pagati fino a un totale di 7.500 euro»*".
modifica proposta: "*All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per oneri, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «le spese funebri e quelle per opere edili e lapidee cimiteriali e per la relativa accessoristica funebre sostenute in dipendenza della morte di persone, per una cifra complessiva pari al 75% degli importi pagati, fino a un totale di 7.500 euro per ciascuna di esse»*".

Via Savoia 78 | scala A | interno 3 | box n. 93 | 00198 Roma
t. 06 85 23 74 17 | f. 06 23 31 55 53
info@eccellenzafuneraria.it
www.eccellenzafuneraria.it

Eccellenza
Funeraria
Italiana

- **Articolo 21, comma 2**

testo attuale: "*All' articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera d) sono inserite le seguenti: «d-bis) i premi, rateali o in unica soluzione, corrisposti ad una società di assicurazioni per la previdenza funebre, nella misura massima pari al 50 per cento di 7.500 euro nell' esercizio in cui sono corrisposti. A coloro i quali provvedono al pagamento delle spese funebri col premio assicurativo e che hanno fruito della corrispondente detrazione dei premi in polizza, non è consentito avvalersi della detrazione di cui alla lettera d). d-ter) i premi, rateali o in unica soluzione, corrisposti a una società di assicurazioni per la previdenza cimiteriale, nella misura massima pari al 50 per cento di 7.500 euro nell' esercizio in cui sono corrisposti*»" .

modifica proposta: "*All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera d) sono inserite le seguenti: «d-bis) i premi, rateali o in unica soluzione, corrisposti ad una società di assicurazioni per la previdenza funebre, nella misura massima pari al 75 per cento di 7.500 euro nell'esercizio in cui sono corrisposti. A coloro i quali provvedono al pagamento delle spese funebri col premio assicurativo e che hanno fruito della corrispondente detrazione dei premi in polizza, non è consentito avvalersi della detrazione di cui alla lettera d). d-ter) i premi, rateali o in unica soluzione, corrisposti a una società di assicurazioni per la previdenza cimiteriale, nella misura massima pari al 75 per cento di 7.500 euro nell'esercizio in cui sono corrisposti*»".

Rendendoci disponibili per eventuali, ulteriori approfondimenti siano ritenuti opportuni, ringraziamo per l'attenzione dedicataci e porgiamo i più cordiali saluti.

il Presidente
Gianni Gibellini

Roma, 3 febbraio 2016.

Via Savoia 78 | scala A | interno 3 | box n. 93 | 00198 Roma
t. 06 85 23 74 17 | f. 06 23 31 55 53
info@eccellenzafuneraria.it
www.eccellenzafuneraria.it